

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 120 |
| Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga. C. 2453 Albanella (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 125 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 128 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-04190 Mucci: Commercio <i>online</i> e connessa tutela di consumatori e venditori | 126 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 129 |
| 5-05416 Segoni: Valutazione dell'attività di Invitalia, con particolare riguardo alla gestione dei finanziamenti alle imprese | 126 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 131 |
| 5-04575 Crippa: Continuità produttiva e piani di investimento per gli stabilimenti di Tradate e Gallarate della società Gallazzi Spa | 126 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 135 |
| 5-05054 Martella: Ripresa delle attività industriali dell'azienda Zeolite Srl di Mira | 126 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 136 |

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 18 giugno 2015. — Presidenza
del presidente Guglielmo EPIFANI.*

La seduta comincia alle 13.45.

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.**

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione

delle pubbliche amministrazioni, trasmesso dal Senato lo scorso 4 maggio 2015. Sottolinea preliminarmente che si tratta del secondo dei due provvedimenti adottati dal Governo a chiusura della consultazione pubblica sulla riforma della pubblica amministrazione e fa seguito al decreto-legge n. 114 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2014. Il Senato ha introdotto numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge, che è stato dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica, ridefinendo parzialmente la portata dell'intervento normativo, che si muove lungo diverse direttrici, tra le quali rilevano, in particolare, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della diri-

genza pubblica, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Passando rapidamente in rassegna il contenuto del provvedimento, composto di diciotto articoli suddivisi in quattro Capi, segnalo, in primo luogo, che il Capo I reca disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e si compone degli articoli da 1 a 6. In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche per garantire, attraverso il sistematico ricorso alle tecnologie digitali, il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse, nonché la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. A tal fine, i decreti legislativi dovranno modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. In particolare, è prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche, la piena applicazione del principio « innanzitutto digitale » (cd. *digital first*, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle PA), il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità Cittadinanza digitale telematiche ai processi decisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicu-

rare l'utilizzo del c.d. PIN unico, la promozione dell'elezione del domicilio digitale. Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare, la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale. Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

L'articolo 2 reca una delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, allo scopo soprattutto di assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi. I numerosi principi e criteri direttivi prevedono, in particolare, la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; l'introduzione di strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.

L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il principio del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, che opera nell'ambito dei procedimenti volti all'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e che viene esteso, con opportuni

correttivi, anche al caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti per l'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. In particolare, si prescrive che dovranno essere individuati i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso, di autorizzazione espressa o di comunicazione preventiva.

L'articolo 5 introduce limiti ai poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati nei casi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, introducendo un limite generale di diciotto mesi per il suo esercizio, fatte salve alcune eccezioni, specificate dalla norma.

L'articolo 6 interviene in materia di trasparenza e di inconferibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33/2013) e alla inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39/2013). Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo in esame introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettera *a*) e *c*). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della PA dei membri del Parlamento (lettera *b*) e la riduzione del 60 per cento

delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera *d*).

Passando poi al Capo II del disegno di legge, che si compone degli articoli 7 e 8 e che reca norme in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 7 prevede una delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.

Di particolare interesse per la X Commissione è l'articolo 8 che prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. Al riguardo, il comma 1 individua i principi e criteri direttivi per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di un decreto legislativo da parte del Governo. Nel corso dell'esame in Senato sono state apportate rilevanti modifiche al testo originario del disegno di legge. In particolare con riguardo al sistema di finanziamento, quest'ultimo eliminava il contributo obbligatorio delle imprese. Invece il testo licenziato dal Senato reca una delega (comma 1, lettera *a*) alla « determinazione » del diritto annuale a carico delle imprese (tenuto conto della sua riduzione, disposta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014). Le modifiche intervenute in sede di esame al Senato recano alcune altre significative variazioni, rispetto al testo originario del disegno di legge. In particolare:

nel trattare di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (comma 1, lettera *b*), si individua un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese: è numero doppio rispetto a quello di 40.000 che compare quale parametro in talune

disposizioni vigenti), ponendo al contempo il criterio di almeno una camera di commercio in ogni Regione – con possibilità altresì di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana. Si prevede inoltre che il legislatore delegato tenga conto delle « specificità geo-economiche » dei territori, nonché definisca le condizioni in presenza delle quali possano essere istituite le unioni regionali o interregionali;

con riguardo ai compiti e alle funzioni non è più prevista (comma 1, lettera *c*) la « riduzione » (presente nel testo originario del disegno di legge), ma la « ridefinizione » di compiti e funzioni e non è più specificato (a differenza del testo originario) che la limitazione e l'individuazione degli ambiti di attività camerali sia « tassativa »; si prevede inoltre l'attribuzione al sistema camerale di specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni. Sotto il profilo della limitazione alle partecipazioni societarie, essa è intesa come limitazione a quelle « necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali », laddove il disegno di legge originario prevedeva la limitazione « alle sole » funzioni istituzionali;

con riferimento al registro delle imprese si prevede (comma 1, lettera *d*) il « riordino delle competenze » relative alla tenuta e valorizzazione dello stesso presso le camere di commercio (con particolare riguardo alla promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, con coordinamento da parte del ministero dello sviluppo economico); tale previsione appare di segno opposto a quella del testo originario del disegno di legge, che invece prevedeva il trasferimento delle competenze relative al registro delle imprese al Ministero dello sviluppo economico;

si introduce la previsione (comma 1, lettera *e*), assente nel disegno di legge originario, che il ministero dello sviluppo economico (sentita Unioncamere) definisca standard nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna

funzione fondamentale, ai relativi servizi, ad un sistema di monitoraggio;

si specifica (comma 1, lettera *f*) che la riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali si ponga entro un riordino della relativa disciplina, tale da incidere altresì sui criteri di elezione (onde assicurare una « adeguata » consultazione delle imprese) e sul limite ai mandati; ulteriore criterio direttivo consiste nel riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, nonché nella definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali.

La disciplina transitoria (comma 1, lettera *g*) dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma. Rispetto al testo del disegno di legge originario si includono nella disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, i progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero.

Il comma 2 regola la procedura di adozione del decreto legislativo, su proposta Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si specifica che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni ed eventuali modifiche, corredati dei necessari elementi informativi. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro dieci giorni sulle osservazioni del Governo. La medesima procedura è prevista per l'emanazione di decreti legislativi correttivi (comma 3) entro il

termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il Capo III, composto dagli articoli da 9 a 11, reca disposizioni in materia di personale e che, in particolare, all'articolo 9, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

L'articolo 10 reca una delega legislativa per la semplificazione dell'attività degli enti pubblici di ricerca, al fine di rendere le procedure e le normative più adeguate alle caratteristiche di tali enti, mentre l'articolo 11 reca norme per la promozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del proprio personale.

Con riferimento al Capo IV, che reca deleghe per la semplificazione amministrativa e si compone degli articoli da 12 a 18 del disegno di legge, si rileva, in particolare, che l'articolo 12 contiene i principi e i criteri comuni per l'adozione di decreti legislativi di semplificazione, volti all'elaborazione di tre testi unici riferiti, rispettivamente, alle materie del pubblico impiego, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, rimettendo la definizione di criteri e principi direttivi specifici agli articoli successivi del disegno di legge. L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi riguardanti l'esercizio della delega per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 14 reca la delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza.

Per l'esercizio della delega vengono dettati i necessari principi e criteri direttivi, così definiti: differenziazione delle tipologie societarie in relazione ai tre diversi elementi delle attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento e della quotazione in borsa; ridefinizione delle regole per la

costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate; individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive; promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza; eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze; possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio; regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata. Uno specifico criterio di delega è infine dettato con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali, ed è a sua volta articolato in cinque diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali ed agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria.

L'articolo 15 reca i criteri per la delega al Governo relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'esercizio della delega legislativa in esame – da attuare sulla base dei principi e criteri generali indicati all'articolo 12 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – è volta, altresì, alla previsione di:

una disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito

locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta;

una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;

una revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro,

attribuzione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

una disciplina transitoria per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina e la definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

una revisione delle discipline settoriali ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'articolo 16, con la finalità della semplificazione normativa, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per abrogare o modificare disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, e che l'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia volta ad assicurare il rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 18 reca le norme di carattere finanziario, introducendo una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e specificando che, in presenza di eventuali oneri dei decreti legislativi che non trovino compensazione al loro interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga.

C. 2453 Albanella.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.05.**5-04190 Mucci: Commercio online e connessa tutela di consumatori e venditori.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mara MUCCI (Misto-AL), replicando si dichiara soddisfatta della risposta esauritiva fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea come le PMI siano le realtà più fragili rispetto alle regole imposte dai colossi delle vendite *online*. Sollecita pertanto il Governo a svolgere un'azione di controllo e di tutela nei confronti sia dei consumatori che dei venditori che ricorrono a questa modalità di acquisto/vendita dei prodotti. Si riserva quindi di effettuare ulteriori approfondimenti della materia.

5-05416 Segoni: Valutazione dell'attività di Invitalia, con particolare riguardo alla gestione dei finanziamenti alle imprese.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, peraltro assai dettagliata. Assicura che valuterà con attenzione i dati forniti dal Governo. Sottolinea la difficoltà di assegnazione dei finanziamenti alle imprese vincitrici dei bandi, ritenendo che i ritardi siano dovuti ad un eccesso di controlli formali, pur comprensibile in un

sistema caratterizzato da un alto tasso di corruzione quale quello italiano, che tuttavia si rivela penalizzante per le imprese.

5-04575 Crippa: Continuità produttiva e piani di investimento per gli stabilimenti di Tradate e Gallarate della società Gallazzi Spa.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide CRIPPA (M5S) replicando si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giunge con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione a sua prima firma che risale al 26 gennaio 2015. Ritiene che la prassi del Governo di rispondere in modo così intempestivo agli atti di sindacato ispettivo sia inammissibile a fronte di crisi aziendali che richiederebbero ben altre tempistiche di intervento. Con riferimento alla vicenda oggetto dell'interrogazione odierna, lamenta che il Governo non ha fornito alcun elemento informativo aggiuntivo rispetto a quanto già pubblicato dagli organi di stampa nello scorso mese di febbraio.

Ritiene tutto ciò rappresenti una notevole perdita di tempo che, peraltro, potrebbe essere evitata se il ministro Guidi consentisse ai parlamentari di partecipare ai tavoli ministeriali di crisi, in particolare a quelli riguardanti aziende del proprio territorio.

5-05054 Martella: Ripresa delle attività industriali dell'azienda Zeolite Srl di Mira.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea MARTELLA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta puntuale ed esprimere apprezzamento per l'operato del Governo che si è attivato in

tempi rapidi. Sottolinea, peraltro come si tratti di una vicenda non ancora risolta che richiede soluzioni tecniche idonee per salvaguardare l'attività dell'azienda Zeolite. Al riguardo, auspica possa essere convocata tempestivamente dal Governo una nuova riunione del tavolo tecnico, al fine di individuare le soluzioni tecniche più opportune e verificare la volontà delle

aziende coinvolte di procedere nelle trattative in corso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga.
C. 2453 Albanella.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, esaminata la proposta di legge recante « Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori » (C. 2453 Albanella);

rilevato che con tale proposta si interviene sul quadro normativo di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, allo scopo di rafforzare « le dovute garanzie per i lavoratori – come si legge nella relazione di accompagnamento – nei confronti di comportamenti elusivi che, di fatto, vanificando le finalità stesse della citata norma, non ottemperano al dovere di rilasciare il documento che provi il credito del lavoratore »;

rammentato che, in sede referente, l'XI Commissione Lavoro ha approvato, nella seduta del 25 marzo 2015, l'emendamento 1.1 – riformulato in modo identico all'1.3 – e l'emendamento 1.3 a firma della Relatrice, che hanno modificato l'articolo unico della proposta di legge;

constatato che il testo approvato dalla XI Commissione prevede che sia fatto obbligo al datore di lavoro di consegnare al lavoratore dipendente il prospetto di paga « nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione e, comunque, entro il termine di corrispondenza della retribuzione stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione »;

considerati altresì i pareri favorevoli resi dalla I Commissione (con richiamo alla riconducibilità della materia in argomento alla potestà esclusiva statale « ordinamento civile ») e dalla II Commissione (con richiami, in sede di esame, all'utilità della proposta modifica normativa ai fini della chiarificazione di dubbi interpretativi e del superamento di prassi discordi tra uffici giudiziari),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04190 Mucci: Commercio *online* e connessa tutela di consumatori e venditori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si fa presente che in merito alle vicende riportate nell'atto in esame, non risultano pervenute al Ministero segnalazioni specifiche.

Per quanto riguarda la richiesta di intervento da parte del MiSE, attraverso misure di monitoraggio, è opportuno far presente che i rapporti tra l'operatore della piattaforma cui i venditori si rivolgono e questi ultimi rientrano nella generale autonomia contrattuale delle parti, che è disciplinata dal Codice Civile.

Va altresì segnalato che attualmente né a livello nazionale né a livello comunitario esiste una disciplina speciale volta a regolare tali rapporti.

Pertanto, il venditore in caso di violazione dei propri diritti, ha la possibilità di adire la giurisdizione e avvalersi della tutela accordata dal Codice Civile, anche in riferimento a presunte violazioni dell'articolo 1341. Peraltro, la stessa sentenza richiamata nel testo dell'atto in esame attesta dell'effettiva possibilità di adire efficacemente le vie legali.

In via incidentale, per quanto riguarda le aste in generale, si fa presente che esse sono regolate da un insieme di norme del Codice di Procedura Civile e del Codice Civile.

Per quanto riguarda le aste online, premesso che non tutti i siti di dot-com prevedono la modalità di vendita tramite asta e che, anche nei casi in cui sia prevista, rimane una modalità fra le altre, si segnala che ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo n. 114 del 1998. «Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate».

Stante quanto sopra, la circolare del MISE del 17 giugno 2002 chiarisce e dà alcune indicazioni sui limiti di suddetto divieto, specificando che lo stesso si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Non si applica, quindi, ai grossisti, né, a determinate condizioni, a una serie di soggetti che possono vendere ai consumatori pur non essendo dei dettaglianti, tra i quali i produttori agricoli e gli artigiani iscritti all'albo.

Ciò detto, il caso delle aste online a cui si fa riferimento nell'atto in esame è quello in cui il banditore d'asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all'asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.

Si rileva comunque che i presunti risvolti negativi ricadenti sui soggetti che si avvalgono per la loro attività di dette strutture prescindono dalla modalità dell'offerta al consumatore del prodotto, ovvero tramite asta oppure a prezzo fisso, incidendo invece sui rapporti contrattuali cui si è fatto cenno in precedenza.

Si ritiene, pertanto, necessario che la regolamentazione specifica delle aste online come anche dei rapporti tra piattaforma e venditori che ad essa si rivolgono sia definita a livello comunitario in un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme gli emergenti fenomeni economici descritti, non risultando eventuali norme nazionali risolutive o adeguate a regolare un settore che, operante tramite la rete internet,

difficilmente può essere confinato in regole nazionali.

Si evidenzia, infine, che in tal senso con l'avvento del mercato unico digitale, al quale stanno lavorando la Commissione Europea e gli Stati Membri, verrà definito il ruolo delle piattaforme digitali, le regole, le responsabilità e limiti di attività. Peraltro, proprio la realizzazione del citato

mercato unico digitale rappresenta una delle priorità dell'attuale presidenza della Commissione.

Nel frattempo, i venditori che operano sulle piattaforme possono direttamente presentare un esposto alla Commissione Europea per verificare se sussistano gli estremi di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05416 Segoni: Valutazione dell'attività di Invitalia, con particolare riguardo alla gestione dei finanziamenti alle imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde per la parte di competenza all'atto in questione rappresentando quanto segue.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa » S.p.A. (INVITALIA) (da ora AGENZIA), è una società per azioni partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'Economia. Nasce con la finanziaria del 2007 (l.n. 296/2006) in virtù della trasformazione della Società Sviluppo Italia S.p.A.

L'Agenzia è sottoposta da quel momento ad una profonda riorganizzazione finalizzata ad operare la razionalizzazione delle funzioni e lo snellimento delle attività con una forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi.

In attuazione della citata Finanziaria viene realizzato un Piano di riordino (decreto ministeriale del 31/07/2007), ad oggi sostanzialmente concluso, che ha portato ad un complessivo risparmio di 266 milioni di euro sui costi complessivi della struttura.

Le principali operazioni concretizzate sono state nel:

2009 la cessione ad Invitalia Partecipazioni S.p.A. delle partecipazioni non strategiche. Invitalia Partecipazioni è la « società veicolo » con la quale l'Agenzia gestisce e dismette le partecipazioni non strategiche;

2011, la fusione per incorporazione di Invitalia Reti in Sviluppo Italia Aree Produttive e nascita di Invitalia Attività Produttive S.p.A. (società di ingegneria e servizi controllata al 100 per cento da Invitalia);

2011, il mantenimento della società Infratel S.p.A. con la modifica dello statuto quale attuatore per la realizzazione Programma di Sviluppo della Banda Larga (ai sensi della legge n. 80 del 2005);

2011, l'incorporazione di SVI Finance S.p.A. in Invitalia S.p.A., assumendo quest'ultima, le operazioni di acquisto e cessione dei crediti d'impresa e factoring con modifica statutaria intervenuta nel 2012;

2011, la riduzione della partecipazione dell'Agenzia in Italia Turismo S.p.A (58 per cento) in conseguenza dell'aumento della quota Fintecna Immobiliare al 42 per cento;

2012, la cessione della società Nuovi Cantieri Apuania (partecipata al 78,10 per cento da Invitalia S.p.A.; ed al 21,90 per cento da Invitalia Partecipazioni S.A.) a Moda Design S.r.l (attiva nella produzione e commercializzazione di mega yacht a marchio Tecmar e Admiral);

2013, il trasferimento ad Invitalia Partecipazioni di società partecipate regionali in liquidazione;

2013 la messa in liquidazione del Consorzio Garanzia Italia confidi e avvio della dismissione della Strategia Italia società di gestione del risparmio;

2014, messa in liquidazione della Italia Navigando S.p.A.

In definitiva, relativamente all'attività di dismissione delle partecipazioni, l'Agenzia, all'avvio della fase di riordino, dete-

neva 216 partecipazioni (dirette e indirette). Di queste:

63 non sono state cedute in quanto acquisite in attuazione della Legge n. 181/1989. Il 40 per cento di tali partecipazioni saranno cedute non appena le imprese beneficiarie avranno realizzato i programmi di investimento agevolati ai sensi L.181/89. Le restanti partecipazioni saranno cedute con il superamento delle difficoltà gestionali delle imprese beneficiarie;

delle restanti 152 partecipazioni (di cui 62 detenute da società regionali), 93 sono state cedute e/o liquidate e 58, fra dirette ed indirette, sono state trasferite alla c.d. « Società Veicolo » – Invitalia Partecipazioni S.p.A.

Al 31 dicembre 2013 l'assetto risulta il seguente:

Partecipazioni – Imprese Controllate – Bilancio 31/12/2013

| | Patrimonio netto | Quota di partecipazione | Attività | Risultato di esercizio |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| Infratel Italia Spa | 7.168 | 100% | Realizzazione e gestione infrastrutture di tlc | 1.394 |
| Italia Navigando Spa | 7.924 | 100% | Gestisce iniziative e progetti nella normalità turistica | (907) |
| Italia Turismo Spa | 127.381 | 58% | Gestione di asset immobiliari nel settore turistico | (7.056) |
| Invitalia Partecipazioni Spa | 6.700 | 100% | Società veicolo per completamento residui processi di dismissione | 1.524 |
| INVITALIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE SPA | 10.667 | 100% | Servizi di ingegneria e consulenza nel settore delle infrastrutture, dell'ingegneria ambientale e delle bonifiche | 314 |

Con riferimento alle attività di attrazione degli investimenti esteri, cui gli interroganti fanno riferimento, le attività svolte dal gennaio 2009 al dicembre 2013 hanno riguardato l'assistenza a 1.474 soggetti esteri. Per 1.177 società l'attività si è concretizzata nell'erogazione di servizi a carattere informativo, mentre per 297 imprese estere, l'Agenzia ha prodotto servizi di accompagnamento all'insediamento specifici, vale a dire servizi improntati a esigenze concrete per la predisposizione di un progetto definito. Con riferimento a queste ultime, 40 hanno concluso il processo di insediamento con un esito positivo, producendo un impatto occupazionale di circa 900 posti di lavoro senza il

ricorso ad alcun incentivo finanziario e per ulteriori 32 le attività sono in corso.

Le attività nel 2013 hanno in particolare riguardato:

la definizione e lo sviluppo dell'offerta. In tal senso sono proseguite le azioni di manutenzione del portafoglio progetti, iniziate nel 2012 a seguito della riduzione dell'attività;

la promozione dell'offerta, con la focalizzazione sui principali mercati di riferimento quali il Giappone e, soprattutto, la Cina. Nel 2013 per la prima volta è stato approcciato il mercato turco;

i servizi di informazione e di accompagnamento al processo di insediamento

della imprese straniere in Italia: nel 2013 l'Agenzia ha erogato 364 servizi informativi a 263 soggetti esteri.

Con riferimento ai costi che la società comporta a carico dello Stato, si ricorda innanzitutto che Invitalia non gode di contributi ordinari a carico del bilancio dello Stato. I corrispettivi e trasferimenti che riceve dalla Pubblica Amministrazione sono connessi con i servizi forniti per le attività di supporto e per la gestione di strumenti agevolativi.

I principali dati dell'ultimo bilancio approvato della società evidenziano i seguenti risultati.

Nel 2013 i ricavi per servizi e da altri proventi pari a 91.963.000 euro sono aumentati di circa il 30 per cento rispetto al 2012 e sono costituiti per il 95 per cento da corrispettivi per la gestione fondi di terzi e convenzioni; l'aumento deriva dall'acquisizione di nuove attività. Inoltre l'Agenzia ha avuto proventi finanziari netti pari a 13.084 mila euro e entrate per riverse per 4.070 mila euro.

I costi operativi nel 2013 sono aumentati rispetto al 2012 del 12 per cento e si assestano a 104.545.000 euro. L'aumento è sostanzialmente legato all'accrescimento del giro d'affari ed è il risultato dalla crescita dei costi del personale (circa 5 milioni di euro) e delle prestazioni esterne (circa 5,8 milioni di euro) e da una riduzione delle spese generali.

L'agenzia ha chiuso il 2013 con un utile netto di 2.104.000 euro, in rilevante aumento rispetto a quello registrato nel 2012 pari a 631.000 euro; il patrimonio netto è passato da 793.275.000 euro nel 2012 a 797.569.000 euro con un incremento dovuto, in primis, all'utile netto conseguito ed dalle variazioni intervenute nelle riserve di bilancio. Infine, dal rendiconto finanziario emerge una buona situazione relativamente alla liquidità complessiva dell'agenzia.

Per quanto attiene al risultato negativo di circa 5,9 milioni di euro a cui si fa riferimento, si evidenzia che tale dato è rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo, relativo all'esercizio 2011.

Come rilevato anche nella Relazione della Corte dei Conti sulla gestione del 2011. Tale risultato negativo trova soprattutto causa nelle perdite della società Nuovi Cantieri Apuania S.p.A (-5,4 milioni di euro), società che è stata ceduta da Invitalia nel 2012 nell'ambito del Piano di riordino sopra descritto.

Sulle considerazioni espresse nell'atto in questione, con riguardo ai progetti di Innovazione Industriale (PII) si evidenziano, in via preliminare, i seguenti aspetti.

Il Programma Industria 2015 è stato avviato con la Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 842 a 846 della legge n. 296/2006) con la finalità di introdurre una politica pubblica capace di orientare le scelte, incentivando comportamenti coerenti con le esigenze di ristrutturazione del tessuto produttivo. Il medesimo Programma individuava nei Progetti di Innovazione Industriale (da ora PII) i nuovi strumenti per garantire il riposizionamento strategico del sistema industriale italiano nell'ambito dell'economia mondiale. I Progetti di Innovazione Industriale sono stati previsti, quindi, per realizzare interventi in aree tecnologiche considerate strategiche, direttamente individuate dal legislatore, che sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, made in Italy, tecnologie della vita e beni e attività culturali.

I PII adottati sono Efficienza Energetica, Mobilità Sostenibile, Made in Italy. La ridotta disponibilità di risorse del Fondo competitività e sviluppo rispetto alla dotazione originaria hanno di fatto impedito l'adozione dei due PII restanti: il PII Tecnologie della vita, e il PII Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche.

In particolare, il bando « Nuove tecnologie per il Made in Italy » è stato emanato con DM del 10.07.2008 e sono stati ammessi ad agevolazione 166 programmi con il coinvolgimento di 266 grandi imprese, 232 medie imprese, 383 piccole imprese e 326 micro imprese, per un ammontare complessivo di 1.207 imprese e 307 organismi di ricerca.

In merito ai ritardi segnalati nell'erogazione dei contributi per i richiamati Progetti di Innovazione Industriale, si ritiene utile rappresentare qualche elemento relativo alla consistenza, all'anno di stanziamento e agli impegni effettuati.

Ai Progetti sono stati destinati 668 milioni di euro di risorse nazionali sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, cui si aggiungono, per le sole Regioni Obiettivo Convergenza, 184 milioni di euro a valere sul PON R&C, per un ammontare complessivo di risorse pari a 852 milioni di euro circa.

Le risorse assegnate sono state totalmente impegnate, con impegni registrati dopo la pubblicazione delle graduatorie relative a ciascun bando, rispettivamente nel 2008 (mobilità sostenibile), nel 2009 (efficienza energetica) e nel 2010 (*made in Italy*).

I suddetti impegni, peraltro, in considerazione della suddivisione temporale degli stanziamenti, sono stati effettuati utilizzando residui 2007, 2008 e 2009. Già alla fine del 2010, dunque, parte dei fondi – impegnati sui progetti della Mobilità sostenibile – sono andati in perenzione amministrativa.

A fine 2011 sono poi andati in perenzione i fondi impegnati sui residui 2008 riguardanti tutti i progetti della mobilità sostenibile (eccetto due finanziati con successivo scorrimento della graduatoria) e gran parte di quelli impegnati sui progetti dell'efficienza energetica (28 progetti su 37 finanziati). È poi intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 che all'articolo 10, comma 8, ha imposto una riduzione da tre a due anni dei termini della perenzione, rischiando di lasciare lo strumento completamente privo di risorse. La conservazione dei fondi (impegnati in gran parte sui progetti del *made in Italy*) fino al

dicembre 2012, è stata possibile solo attivando la procedura prevista dall'articolo 30, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Va rilevato, in effetti, che il meccanismo della perenzione amministrativa ha avuto un impatto negativo sull'andamento delle erogazioni.

In generale, per tutti i programmi di Industria 2015, i dati relativi ai fondi erogati rispetto al rendicontato appaiono inadeguati anche se, dal 2013, si evidenzia una significativa accelerazione (da euro 20.760.682,94, negli anni 2009-2012, a euro 85.989.923,89 negli anni 2013-2014, di cui PON da 2.907.623,87 euro, nel primo periodo a 29.831.515,54 euro nel secondo).

Proprio per ovviare agli ostacoli di tale fase del procedimento di gestione dei progetti, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito di una Commissione congiunta, che vedeva la partecipazione della Direzione generale degli incentivi alle imprese del MiSE e Invitalia, ha sollecitato più volte il gestore a procedere con maggiore celerità nelle attività di verifica delle rendicontazioni, anche attraverso l'adozione di modalità più razionali e snelle per i controlli amministrativo-contabili.

Invitalia ha provveduto, quindi, ad aggiornare le « linee guida alla rendicontazione » che sono state pubblicate sul sito dedicato Cineca. Contestualmente Cineca ha aggiornato i modelli per la rendicontazione a disposizione dei primi proponenti.

Le modifiche introdotte hanno ridotto il volume dei documenti richiesti ai beneficiari, evitando inutili duplicazioni e hanno introdotto una tempistica standard per il perfezionamento dell'iter di valutazione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04575 Crippa: Continuità produttiva e piani di investimento per gli stabilimenti di Tradate e Gallarate della società Gallazzi Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Gallazzi è presente sul mercato da molti anni ed ha per oggetto la produzione, trasformazione e applicazione in genere di resine sintetiche, materie plastiche e derivati, nonché la fabbricazione e/o la vendita del macchinario relativo a dette produzioni.

Il 2 ottobre 2013, il Tribunale di Milano ha disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

Inizialmente era stato nominato un unico Commissario Straordinario al quale, alla fine dell'anno 2014, così come peraltro noto agli interroganti, sono stati affiancati, altri due Commissari Straordinari.

A seguito dell'approvazione del programma di cessione nel marzo 2014, fin dal successivo mese di aprile, è stato dato avvio, al procedimento di vendita dei due stabilimenti di Gallarate e Tradate.

La procedura ha registrato numerosi interessamenti che si sono poi concretati sostanzialmente in due offerte, rispettivamente della belga Tekni-Plex Europe N.V. e della tedesca Klockner Pentaplast GmbH.

Tale procedimento di vendita si è, poi, concluso con l'autorizzazione ministeriale del 13 febbraio 2015 ai commissari ad accettare l'offerta pervenuta dalla belga

Tekni-Plex Europe N.V., unica offerta valida pervenuta a seguito della procedura espletata, nonché conforme ai criteri di legge.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.lgs. 270/99 « La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali. »

In particolare, si segnala che la Tekni-Plex è società attiva nella produzione del mercato Pharma con altri prodotti complementari, già presente in Italia presso uno stabilimento in Gaggiano (MI), tramite una società interamente controllata.

L'operazione di acquisizione della Gallazzi spa, a fronte di un corrispettivo congruo rispetto ai valori di perizia del complesso aziendale prevede l'accollo del TFR dei lavoratori assunti pari ad oltre 200 unità. Prevede, inoltre, sotto il profilo industriale, un incremento di produzione e fatturato accompagnato da consistenti investimenti che potranno garantire la continuità nel medio-lungo periodo, oltre che la possibilità di incremento dell'occupazione nel futuro.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05054 Martella: Ripresa delle attività industriali dell'azienda Zeolite Srl di Mira.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto in esame si rappresenta che il 20 aprile 2015 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un incontro tra l'azienda Zeolite Mira S.r.l., l'azienda Reckitt Benckiser S.p.A. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per esaminare le ragioni del contenzioso sorto tra le due succitate aziende e ricercare i possibili punti di composizione. All'incontro erano presenti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i rappresentanti della Regione Veneto (presso cui nei giorni scorsi si erano tenuti alcuni incontri per risolvere il contenzioso tra Zeolite e Reckitt Benckiser) e il sindaco di Mira Avise Maniero.

La Zeolite srl, che produce zeolite (un allumino silicato cristallino), polimeri (polycarboxilati) e silicati solubili – e che si trova all'interno dell'area Reckitt Benckiser a Mira – da oltre un anno e mezzo non paga la multinazionale RB per i servizi offerti.

Reckitt Benckiser di Mira, che non è cliente di Zeolite e non acquista i suoi prodotti, ha chiuso le servitù di passaggio a Zeolite Mira, impedendone di fatto le attività.

Al termine di un'ampia e approfondita discussione, nel corso della quale le due aziende hanno rappresentato le rispettive e opposte posizioni, i rappresentanti del Governo hanno formulato una proposta compositiva in cui, in sintesi, si chiedeva:

1) a Zeolite Mira S.r.l. di impegnarsi a separare l'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia elettrica attual-

mente asservita attraverso gli impianti di Reckitt Benckiser S.p.A. e di pagare i servizi ricevuti da Reckitt Benckiser previo ricalcolo di tutte le fatture emesse in base a quanto stabilito in sede di ATP; veniva altresì chiesto a Zeolite Mira di riprendere le attività appena possibile;

2) a Reckitt Benckiser S.p.A. di attenersi integralmente al ricalcolo degli addebiti in base a quanto stabilito in sede di ATP, ad installare ogni possibile strumento idoneo a misurare le quantità di acqua gestite per conto di Zeolite Mira S.r.l. e a fornire precise e dettagliate informazioni circa i parametri utilizzati per il calcolo dei costi relativi al servizio prestato a favore di Zeolite Mira S.r.l. Infine, nella proposta compositiva veniva chiesto a Reckitt Benckiser S.p.A. di riaprire immediatamente i passaggi di entrata ed uscita delle merci e del personale da e verso lo stabilimento di Zeolite Mira S.r.l. per consentirne la ripresa delle attività.

La proposta di composizione del contenzioso non è stata accolta dall'azienda Reckitt Benckiser S.p.A.

Il Ministero ha fatto appello alla sensibilità sociale delle due aziende al fine di ricercare una possibile soluzione per gli oltre quaranta dipendenti, la cui sospensione dal lavoro rischia di trasformarsi in vero e proprio licenziamento ed è a disposizione per la convocazione del tavolo di confronto previa ulteriore e approfondita analisi della situazione oggi esistente e qualora venga richiesto dalle parti.